



*Ordine
dei
giornalisti*

CARTA
DI
TREVISO

26 OTTOBRE 2006

Drafted by the working group:

INFORMATION AND MINORS

National Counsellors OdG:	COSMO PINO LAURA GABRIELE ELDA FRANCO FELICE REMO TIZIANO	BRUNO Coordinator ANZALONE CANCELLIERI CAPPATO DI SACCO ELISEI MASELLI PECORARA TOFFOLO
---------------------------	---	---

Consiglieri nazionali OdG:	COSMO PINO LAURA GABRIELE ELDA FRANCO FELICE REMO TIZIANO	BRUNO Coordinator ANZALONE CANCELLIERI CAPPATO DI SACCO ELISEI MASELLI PECORARA TOFFOLO
----------------------------	---	---

A cura del Gruppo di lavoro:

INFORMAZIONE E MINORI

PRESENTATION

The revision of the "Carta di Treviso" is without any doubt a significant result for the National Council of the Order of Italian Journalists in that it is a document which commits journalists to ethically correct guidelines for the treatment of minors.

The original "Carta di Treviso" was published in 1990 and the accompanying handbook in 1995. Since then, these documents have undeniably led to many positive outcomes in the field of media communications and their impact is evident.

Today, however, faced with a true and proper revolution in technology, the need to find concrete ways to protect minors from the incorrect or unethical use of information is ever greater.

Therefore the Order has considered it to be of utmost importance to update the "Carta di Treviso", above all in the content and wording in order to include references to the latest most advanced technologies that characterize the world of information and communication today. The problem is not just simply whether to inform or not, but more importantly how we inform, especially when minors are concerned.

I should particularly like to thank the working group "Information and Minors (Informazione e minori)" that has, in these years, worked with great commitment and determination contributing considerably in terms of proposals and suggestions to the revision of the "Carta di Treviso", which was approved on the 30th of March 2006 by the National Council of the Order of Italian Journalists. Other valuable contributions came from interested institutions (FNSI-The Italian Press Federation, working group on TV and minors, FIEG-The Italian Federation of Newspaper Editors; and Telefono Azzurro-the Italian National Child Helpline) and from the State Guarantor of the Protection of Personal Data (Garante per la protezione dei dati personali) which submitted the revisions to the Official Italian State Bulletin (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) on the 26th of October 2006. The revisions were then published in the State Bulletin on the 13th of November 2006.

This Order of Journalists publication contains the new ethical document of the Charter of Treviso translated into English so that it may also be proposed at a European level.

LORENZO DEL BOCA

President of the National Order of Italian Journalists

PRESENTAZIONE

Enza alcun dubbio un risultato apprezzabile per il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, l'aggiornamento della Carta di Treviso, documento che impiega i giornalisti a norme deontologicamente corrette nei confronti dei minori.

La Carta di Treviso era datata 1990 e il Vademeum che accompagnava la Carta era datato 1995. Da allora questi documenti, a giudizio unanime, hanno prodotto risultati positivi da parte dei mezzi di informazione. la differenza fra quanto accadeva prima e quanto accade oggi è sotto gli occhi di tutti.

Oggi, però, a fronte di una vera e propria rivoluzione in campo tecnologico, si registrano segnali più concreti dell'esigenza di proteggere i minori, i soggetti più deboli, dalle conseguenze possibili di una non corretta informazione anche con i nuovi mezzi di informazione.

Da qui l'esigenza per l'Ordine di procedere all'aggiornamento della Carta di Treviso, soprattutto per quanto riguardava il contenuto lessicale proprio alla luce delle più avanzate tecnologie che caratterizzano oggi il mondo dell'informazione.

Il problema non era e non è se informare o non informare, il problema esiste su come informare, specie quando si tratta di minori.

Ringrazio il Gruppo di lavoro "Informazione e minori" che in questi anni ha lavorato con impegno e determinazione anche per l'aggiornamento della Carta di Treviso, aggiornamento approvato il 30 marzo 2006 dal Consiglio Nazionale che aveva contribuito alla stesura con proposte e suggerimenti. Altri profici contatti c'erano stati anche con altre istituzioni interessate (FNSI- Comitato TV e minori- FIEG e Telefono Azzurro) e con il Garante per la protezione dei dati personali che il 26 ottobre 2006 ne ha disposto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pubblicazione avvenuta il 13 novembre 2006.

Questo quaderno OG contiene il nuovo documento deontologico-Carta di Treviso- con la traduzione in lingua inglese per proposto anche in Europa.

LORENZO DEL BOCA

Presidente Ordine Nazionale dei Giornalisti

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 7 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) il quale prevede una particolare tutela nei riguardi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, richiamando anche i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso;

Visto l'art. 12 del codice il quale prevede che il rispetto delle disposizioni contenute nel predetto codice di deontologia costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 139 del citato codice che disciplina la procedura di cooperazione tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei

giornalisti ai fini della formazione, modificazione o integrazione del predetto codice di deontologia;

Vista la nota del Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in data 24 ottobre 2006, in merito al testo che aggiornava la Carta di Treviso dell'ottobre 1990, già integrata dal Vademecum Treviso '95 che risulta approvato il 25 novembre 1995;

Rilevato che l'aggiornata Carta di Treviso, approvata dal predetto Consiglio nazionale nella seduta del 30 marzo 2006, è stata completata alla luce delle osservazioni e delle indicazioni formulate nell'ambito dei contatti intercorsi con il Garante, nei termini risultanti dal testo allegato alla presente deliberazione;

Considerato che la Carta afferma principi a tutela del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali relativi ai minori, anche in attuazione delle garanzie previste nei loro confronti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989 e dalla Carta costituzionale;

Ritenuto di dover dare atto dell'aggiornamento della Carta di Treviso, stante il richiamo ad essa operato dall'art. 7 del predetto codice di deontologia, aggiornamento che non comporta la necessità di formali integrazioni o modifiche al codice stesso;

Ritenuto di dover disporre la pubblicità della presente deliberazione mediante invio al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan;

Tutto ciò premesso il Garante:

1) dà atto, ai fini dell'applicazione del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali, nell'esercizio dell'attività

giornalistica (Allegato A1 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), che la Carta di Treviso è stata aggiornata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, come da testo riportato in allegato alla presente deliberazione;

2) dispone che copia della presente deliberazione, unitamente al testo allegato, sia trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PAISSAN

Il segretario generale: BUTTARELLI

THE “CARTA DI TREVISO”

INTRODUCTION

The “Carta di Treviso” enters the globalised world of the third millennium

The “Carta di Treviso” was a document and code of ethics launched and approved of in 1990 by the Italian Order of Journalists and FNSI (the Italian National Press Federation), with the concordance of “Telefono Azzurro” (the toll-free hotline for reporting child abuse) and Agencies and Institutions of the City of Treviso. It draws inspiration from the principles and values of the Italian “Carta Costituzionale”, from the 1989 UN Convention on Children’s Rights and from European Directives.

The “Carta di Treviso” constitutes a binding norm of self-regulation for Italian journalists, as well as an exemplary and practical guide for all categories of communicator.

Since the birth of the “Carta di Treviso” on 5 October 1990, and after its assimilation into a subsequent code of ethics document, the “Vademecum Treviso”, in 1995, the topic of the protection of minors in the media has been at the centre of numerous initiatives by institutions and associations, with the creation of codes of self-regulation that the various categories of operator have diffused.

TV, press, cinema, advertising and internet are means of communication that are so integrated into society that they carry out an important and indispensable role in not only educating but also informing, above all when it comes to younger generations.

It is therefore imperative and pressing to activate specific actions for a greater knowledge and more rigorous observance of the rules and the codes of self-regulation, through the instruments already foreseen

CARTA DI TREVISO

PREMESSA

La Carta di Treviso entra nel mondo globalizzato del terzo millennio

La Carta di Treviso, documento e codice deontologico varato ed approvato nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi - di intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso - trae ispirazione dai principi e dai valori della nostra Carta Costituzionale, dalla Convenzione dell’Onu del 1989 sui diritti dei bambini e dalle Direttive europee.

La Carta di Treviso costituisce norma vincolante di autoregolamentazione per i giornalisti italiani, nonché guida ideale e pratica per tutta la categoria dei comunicatori.

Dopo la nascita della Carta di Treviso, 10 ottobre 1990, integrata da un ulteriore documento deontologico - Vademecum Treviso '95 - il tema della tutela dei minori nei media è stato al centro di numerose iniziative, istituzionali ed associative, con la creazione di codici di autoregolamentazione che le diverse categorie di operatori hanno emanato.

Tv, stampa, cinema, pubblicità ed internet sono mezzi di comunicazione, talmente integrati nella società, che svolgono un importante e indispensabile ruolo di informazione oltre che di formazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni.

È quindi necessario ed improrogabile attivare azioni specifiche per una maggiore conoscenza ed una più rigorosa osservanza delle regole e dei codici di autoregolamentazione, attraverso gli strumenti già previ-

by the 1990 "Carta di Treviso" and 1995 "Vademecum", that have already had many positive effects since their inception.

The modernization of the "Carta di Treviso", 15 years from its birth, is a natural operative consequence and a coherent ethical commitment that the National Council of the Italian Order of Journalists has assumed in the light of new emerging truths that characterize the world of information in the third millennium and of the cultural and social scenarios of European unity.

THE "CARTA DI TREVISO"

The Italian Order of Journalists and FNSI, in the conviction that the treatment of information must be inspired by respect for the principles and values on which the Italian "Carta Costituzionale" is rooted and in particular:

- the acknowledgment of the supreme value, on the level of community and state, of every human being with his or her inviolable rights, that must be not only be guaranteed, but also developed in order to help every human being to overcome the negative conditions that prevent him or her from fully expressing his or her own personality;
- the commitment of the entire Italian Republican State, in its various institutional articulations, to protect infancy and youth and so effectuate the right to education and acceptable human development;
- declare to adopt the principles reasserted in the 1989 UN Convention on Children's Rights and in the European Conventions that deal with the matter, anticipating the precautions necessary to guarantee the harmonic development of the personalities of minors in relation to their life and their processes of maturation, and in particular:
 - that the child must grow in an atmosphere of comprehension and

sti dalla Carta di Treviso 1990 e dal Vademecum 1995 che già tanti effetti positivi hanno fatto registrare nel corso di questi tre lustri.

L'aggiornamento della Carta di Treviso, a 15 anni dalla sua nascita, diventa così una naturale conseguenza operativa ed un coerente impegno deontologico che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti si è assunto alla luce delle nuove realtà emergenti che caratterizzano il mondo dell'informazione nel terzo millennio e degli scenari culturali e sociali dell'Europa Unita.

CARTA DI TREVISO

Ordine dei giornalisti e FNSI, nella convinzione che l'informazione debba ispirarsi al rispetto dei principi e dei valori su cui si radica la nostra Carta Costituzionale ed in particolare:

- il riconoscimento che valore supremo dell'esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti, ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità;
- l'impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali, a proteggere l'infanzia e la gioventù per attuare il diritto alla educazione ed una adeguata crescita umana;
- dichiarano di assumere i principi ribaditi nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del bambino e nelle Convenzioni europee che trattano della materia, prevedendo le cautele per garantire l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita e al loro processo di maturazione, ed in particolare:
- che il bambino deve crescere in una atmosfera di comprensione e

that "for his or her physical and mental development needs, he or she requires special care and assistance";

- that in all actions regarding minors, "the greater interest of the child", must constitute the object of primary consideration and all the other interests must be sacrificed to this "the greater interest of the child";

- that no child must be submitted to arbitrary or illegal interferences in his or her "privacy", or to unlawful attacks to his or her honour and reputation;

- that the provisions that safeguard the confidentiality of minors are founded on the assumption that the representation of the facts of their life can bring about injury to their personalities. This risk may not be present however when the journalistic service gives positive prominence to qualities of the minor and/or to the family context in which he or she is developing;

- that the State must encourage the development of satisfactory codes conduct so that the child is protected from information and multimedia that are harmful to his or her psycho-physical well-being;

- that the State must take appropriate legislative, administrative, social and educational measures in order protect children from every form of violence, abuse, exploitation and injury.

- the Italian Order of Journalists and FNSI are mindful that the fundamental right to information may at times need to be limited when it comes into conflict with the rights of subjects in need of preferential protection. Inasmuch, without prejudice to the rights of reportage, whilst respecting its responsibilities and the facts of news items, it is considered of utmost importance to search for equilibrium with the right of minors to a specific and preferential protection of their psycho-physical and affectual integrity and of their relationships with others.

che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza";

- che in tutte le azioni riguardanti i minori deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati;

- che nessun bambino dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua "privacy" né ad illeciti attenuti al suo onore e alla sua reputazione;

- che le disposizioni che tutelano la riservatezza dei minori si fondono sul presupposto che la rappresentazione dei loro fatti di vita possa arrecare danno alla loro personalità. Questo rischio può non sussistere quando il servizio giornalistico dà positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare in cui si sta formando;

- che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e messaggi multimediali dannosi al suo benessere psico-fisico;

- che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, abuso, sfruttamento e danno.

- Ordine dei giornalisti e FNSI sono consapevoli che il fondamentale diritto all'informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con i diritti dei soggetti bisognosi di una tutela privilegiata. Pertanto, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti e alle responsabilità, va ricercato un equilibrio con il diritto del minore ad una specifica e superiore tutela della sua integrità psico-fisica, affettiva e di vita di relazione.

We consequently recall the norms required by laws in vigour.

On the basis of these premises and the ethical norms contained in article 2 of the Institutional Law of the Italian Order Journalists, and in addition to what is provided for by the Ethical Code adjoint to codes regarding the protection of personal information (decree of Law 196/2003), in order to promote information given about minors that is most conducive to the growth of a culture of infancy and adolescence, the Italian Order of Journalists and FNSI set forth the following binding norms for media operators:

- 1) journalists are obliged to observe all penal, civil and administrative provisions that regulate the activity of the media and judicial reporting concerning minors, in particular when minors are involved in judicial proceedings;
- 2) the absolute anonymity of minors involved in facts of reportage is guaranteed, also when not being of penal importance, yet detrimental to the person, as author, victim or witness; such a guarantee may not be upheld when it is considered favourable to give positive prominence to minors and/or the family and social context in which they are developing;
- 3) to be additionally avoided is the publication of all elements that may lead to the identification of minors, including the name and address of parents, home address or residence, school, parish or social circles attended, or any other indication or element: disguised television images or on-line textual content and images that may contribute to their individuation. Analogous conduct must be observed for cases of paedophilia, abuse and crimes of every nature;
- 4) regarding cases of foster care or adoption and those of separated or divorced parents, without prejudice to the rights of reportage and criticism concerning the decisions of judicial authorities and the application of articles of law or legal inquiries, it is however necessary, also

Si richiamano di conseguenza le norme previste dalle leggi in vigore.

Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell'art. 2 della Legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, nonché di quanto previsto dal Codice deontologico allegato al codice in materia di protezione dei dati personali (decr. Leg. 196/2003), ai fini di sviluppare una informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, l'Ordine dei giornalisti e la FNSI individuano le seguenti norme vincolanti per gli operatori dell'informazione:

- 1) I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l'attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari;*
- 2) va garantito l'assoluto anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non avendo rilevanza penale ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;*
- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possono contribuire alla sua individuazione. Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere;*
- 4) per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell'autorità giudiziaria e l'utilità di articoli o*

in these cases, to safeguard the anonymity of minors in order not to detrimentally affect the harmonic development of their personalities, in doing so avoiding sensationalism and any form of detrimental speculation;

5) children must not be interviewed or engaged in television and wireless radio transmissions that can offend their dignity or upset their psycho-physical equilibrium, nor must children be involved in forms of media communication that could be harmful to the harmonic development of their personalities, regardless of possible consent by the parents, foster parents or guardians of the children.

6) in the case of harmful behaviour or self-harm; suicide, rash gestures, running away from home, petty crime, etc.; committed by minors, without prejudice to the rights of reportage and the individualization of responsibilities, it is necessary to not emphasize those particulars that may provoke effects of suggestion or emulation;

7) in the case of minors that are ill, injured, disadvantaged or in difficulty it is necessary to pay particular attention and demonstrate sensitivity in the diffusion of the images and news items in order to avoid that, in name of compassionate feelings, news is sensationalised and ends in exploitation of the persons;

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possono provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensationalismo che finisce per diventare sfruttamento della persona;

8) if, in the interest of minors, for example in cases of kidnapping or missing children, the publication of personal data and the diffusion of images is thought to be indispensable, the judgement of the parents and competent authorities will however be taken into consideration;

9) particular attention will be paid to the instrumentalization that can derive from interested adults to take advantage of, in their own interest, the image, activity or personality of minors.

10) such norms are also applied to on-line journalism, multimedia and other forms of journalistic communication that use innovative

inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l'anonymato del minore per non incidere sull'armonico sviluppo della sua personalità, evitando sensationalismi e qualsiasi forma di speculazione;

5) il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazioni lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità, e ciò a prescindere dall'eventuale consenso dei genitori.

6) nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi – suicidi, gesti inconsulti, fughe da casa, microcriminalità, ecc. – posti in essere da minorenni, fermo restando il diritto di cronaca e l'individuazione delle responsabilità, occorre non enfatizzare quei particolari che possono provocare effetti di suggestione o emulazione;

7) nel interesse del minore – esempio i casi di rapimento o di bambini scomparsi – si ritiene indispensabile la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andranno tenuti comunque in considerazione il parere dei genitori e delle autorità competenti;

9) particolare attenzione andrà posta nei confronti di strumentalizzazioni che possano derivare da parte di adulti interessati a sfruttare, nel loro interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minore.

10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizz-

technological instruments for which the temporal availability of data will have to be taken into consideration;

11) all journalists are obliged to observe such rules in order not to incur the sanctions provided for by the Institutional Law of the Order.

The Italian **ORDER** of Journalists and **FNSI** recommend to all directors and editors of media to open a dialogue with readers and the public able to go beyond the simple provision of news and information;

- they emphasize that, in cases of vulnerable subjects, information and the reliability of sources must be most thoroughly cross-checked, with the contribution of experts, privileging, where possible, accredited services, and in any case, in such a way as to ensure an approach to the issues of infancy and minority that is not limited to the exceptionality of clamorous cases but that examine more closely, with inquiries, special reports and debates; the condition of minors and their difficulties, in daily life.

The Italian **ORDER** of Journalists and **FNSI** are committed, in their respective competences to:

- 1) identify instruments and occasions that consent a better professional culture;
- 2) emphasize in preparation texts for professional examinations topics concerning the handling of information about minors and ways of representing infancy;
- 3) invite the Regional Councils of the Italian Order of Journalists and the Regional Press Associations, with the possible contribution of other entities of the same category, to promote study seminars on the representation of vulnerable subjects;
- 4) activate a direct line of communication between the various professions engaged in the protection and development of children and adolescents;
- 5) involve the institutional entities dealing with the protection of minors;
- 6) consolidate the relationship of collaboration with authorities

no innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolunga disponibilità nel tempo;
11) tutti i giornalisti sono tenuti all'osservanza di tali regole per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge istitutiva dell'Ordine.

ORDINE dei giornalisti e **FNSI** raccomandano ai direttori e a tutti i redattori l'opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione;

- sottolineano l'opportunità che, in casi di soggetti deboli, l'informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l'apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni modo da assicurare un approccio al problema dell'infanzia che non si limiti all'eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca - con inchieste, "speciali", dibattiti - la condizione del minore e le sue difficoltà, nella quotidianità.

ORDINE dei giornalisti e **FNSI** si impegnano, per le rispettive competenze:

- 1) a individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale;
- 2) ad evidenziare nei testi di preparazione all'esame professionale i temi dell'informazione sui minori e i modi di rappresentazione dell'infanzia;
- 3) a invitare i Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa, con l'eventuale contributo di altri soggetti della categoria, a promuovere seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli;
- 4) ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell'adolescente;
- 5) a coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori;
- 6) a consolidare il rapporto di collaborazione con gli organismi

charged with ensuring compliance with laws and norms of radio, television and multimedia broadcasting;

promoting, on behalf of all associations of media communicators, a common commitment to safeguarding the interests of infancy in Italy;

7) continue the collaboration with FIEG (the Italian Federation of Newspaper Editors) for a common commitment to the defence of the rights of minors;

8) to draw the special attention of all those in charge of radio and television networks, providers and operators of every kind of media and multimedia to the rights of minors, also in transmissions of entertainment, advertising and in internet content.

EXECUTIVE NORMS

The Italian Order of Journalists and FNSI are committed to:

- a) promote controls and checks provided for by the 1990 "Carta di Treviso";
- b) promulgate existing regulations;
- c) meditate on the accessory sanction of the publication of disciplinary procedures;
- d) involve journalism schools as centres which sensitize professionals to problems inherent in the treatment of minors.

(Text approved by the National Council of the Italian Order of Journalists at the meeting of 30 March 2006 and updated with the observations of the Guarantor Authority for the protection of personal data)

The Guarantor for the protection of personal data, Prof. Francesco Pizzetti, with the deliberation of 26 October 2006, reporting to Dr. Mauro Paissan, confirms that the 1990 "Carta di Treviso" has been updated, with the relevant document published 13 November 2006 in the Official Gazette of the Italian Republic.

preposti all'ottemperanza delle leggi e delle normative in materia radiotelevisiva e multimediale;

ad auspicare, da parte di tutte le Associazioni dei comunicatori, un impegno comune a tutelare l'interesse dell'infanzia nel nostro Paese;

7) a proseguire la collaborazione con la FIEG per un impegno comune a difesa dei diritti dei minori;

8) a richiamare i responsabili delle reti radiotelevisive, i provider, gli operatori di ogni forma di multimedialità ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento, pubblicitarie e nei contenuti dei siti internet.

NORME ATTUATIVE

L'Ordine dei giornalisti e la FNSI si impegnano a:

- a) promuovere l'Osservatorio previsto dalla Carta di Treviso 1990;*
- b) diffondere la normativa esistente;*
- c) contemplare la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento disciplinare;*
- d) coinvolgere le scuole di giornalismo come centri di sensibilizzazione delle problematiche inerenti ai minori.*

(Testo approvato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nella seduta del 30 marzo 2006 e aggiornato con le osservazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

Il Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prof. Francesco Pizzetti, con deliberazione del 26 Ottobre 2006, relatore il dott. Mauro Paissan, ha dato atto che la Carta di Treviso è stata aggiornata e ha disposto la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, pubblicazione avvenuta il 13 Novembre 2006.

Quaderni del CNOG

Grafica: G. Franco Pezzo

*Finito di stampare
nel mese di aprile 2008
dalla NUOVA GRAFICA srl
Roma - Via Montieri, 1/D
Tel. 06.65744203*